

# 2° e 3° pilastro a confronto

	2° pilastro – Previdenza professionale		3° pilastro – Previdenza privata	
	Previdenza obbligatoria LPP (pilastro 2a)	Previdenza sovraobbligatoria (pilastro 2b)	Previdenza vincolata (pilastro 3a)	Previdenza libera (pilastro 3b)
<b>Procedura</b>	Possibilità di affiliazione facoltativa alla fondazione collettiva del personale o a una fondazione della categoria professionale ⓘ <b>Conveniente soprattutto per i redditi di fascia alta</b>		Affiliazione facoltativa a una previdenza privata configurata ad hoc tenendo conto dell'analisi del fabbisogno e dei regolari aggiornamenti ⓘ <b>Necessaria in mancanza di una previdenza professionale</b>	
<b>Finanziamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accrediti di vecchiaia: 7–18% del salario assicurato (scaglionati in base all'età)</li> <li>• Premi di rischio (decesso e invalidità)</li> <li>• Contributi per il fondo di garanzia e le spese amministrative</li> </ul>		<b>Assicurazione</b> Premi periodici, in via opzionale con pagamenti supplementari flessibili (in base al prodotto) e sospensione del versamento del premio per un massimo di 4 anni <b>Banca</b> Pagamenti flessibili per qualsiasi ammontare	
<b>Limitazioni</b>	Nell'ambito delle condizioni quadro stabilite dalla legge è determinante il regolamento della rispettiva cassa pensione.		Versamenti limitati per legge <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavoratori dipendenti max CHF 6 883.–</li> <li>• Lavoratori indipendenti 20% del reddito imponibile, max CHF 34 416.–</li> </ul>	Nessuna limitazione
<b>Durata del contratto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prelievo al più presto dall'età di 58 anni</li> <li>• Prelievo al più tardi all'età di 69 anni (donne) o 70 anni (uomini)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prelievo al più presto 5 anni prima del pensionamento ordinario: 59 anni (donne) / 60 anni (uomini). Eccezioni:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– trasferimento all'estero</li> <li>– avvio di un'attività indipendente</li> <li>– acquisto abitazione propria</li> </ul> </li> <li>• Prelievo al più tardi all'età di 70 anni (uomini) / 69 anni (donne) a condizione che esercitino ancora un'attività lucrativa</li> </ul>	Nessuna limitazione
<b>Prestazioni di rischio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendita d'invalidità</li> <li>• Rendita per coniuge /convivente o prestazione in capitale</li> <li>• Rendita per orfani</li> <li>• Esonero dal pagamento dei premi in caso d'incapacità di guadagno (continuazione del finanziamento ad opera della cassa pensione)</li> </ul> ⓘ <b>Grazie alle tariffe collettive, di regola le prestazioni di rischio sono più convenienti delle tariffe individuali del pilastro 3a.</b>		<b>Assicurazione</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incapacità di guadagno: rendita ed esonero dal pagamento dei premi (continuazione del finanziamento tramite l'assicurazione)</li> <li>• Capitale di decesso garantito più eventuale partecipazione alle eccedenze; pagamento al beneficiario</li> </ul> <b>Banca</b> Avere di risparmio più gli interessi rientrano nella massa ereditaria. ⓘ <b>Una rendita regolare per incapacità di guadagno protegge l'esistenza privata/familiare e professionale.</b>	
<b>Protezione del capitale</b>	È determinante il grado di copertura della cassa pensione.  Garanzia di pagamento stabilita per legge dell'avere di vecchiaia (anche in caso d'insolvenza della cassa pensione)		<b>Assicurazione</b> Garanzia di pagamento stabilita per legge del capitale concordato contrattualmente/ capitale garantito in caso di vita (anche in caso di apertura di fallimento ad opera della compagnia assicurativa) <b>Banca</b> Protezione del depositante fino a CHF 100 000.– in caso di fallimento della banca. Possibilità di copertura per ulteriori CHF 100 000.–, se titolare di un conto previdenziale 3a. ⓘ <b>Con la soluzione assicurativa il capitale e gli obiettivi di capitale sono coperti al 100%.</b>	

<p><b>Prestazioni di vecchiaia</b></p>	<p><b>Rente</b> Ogni anno viene versata una rendita di vecchiaia pari al 6,8% (aliquota di conversione) del capitale di vecchiaia (più eventuale rendita per figli in caso di obbligo di sostentamento).</p> <p><b>Capitale</b> È possibile richiedere il versamento in soluzione unica di max 25% del capitale di vecchiaia (il resto come rendita vitalizia).</p> <p>Un prelievo in capitale deve essere richiesto entro i termini indicati nel regolamento. Se sono stati effettuati dei riscatti di anni di contribuzione nell'arco dei 3 anni precedenti il prelievo desiderato, sono da prevedere ripercussioni fiscali.</p> <p><b>Se si opta per la riscossione della rendita, in caso di decesso l'aveve di vecchiaia residuo viene assegnato alla cassa pensione, a meno che non diventi esigibile una rendita per coniugi e per orfani.</b></p>	<p>Rendita o liquidazione in capitale ai sensi delle disposizioni regolamentari. Gli interessi e l'aliquota di conversione non sono stabiliti per legge.</p>	<p>Versamento unico in capitale più eventuale partecipazione alle eccedenze</p>
<p><b>Interessi</b></p>	<p>Il tasso d'interesse minimo LPP viene fissato dal Consiglio federale (1,0%)</p>	<p>Non esiste un tasso d'interesse minimo legale.</p>	<p><b>Versicherung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tasso tecnico: fissato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)</li> <li>Eventuale eccedenza</li> </ul> <p><b>Banca</b></p> <p>Interesse conformemente alla situazione di mercato individuale</p>
<p><b>Imposte</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I premi annui fino a max 20% del reddito AVS sono deducibili dal reddito imponibile</li> <li>Le rendite riscosse sono imponibili al 100% come reddito</li> <li>Il capitale versato è imponibile a un'aliquota ridotta, separatamente dal restante reddito</li> </ul>	<p><b>Banca e assicurazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I premi annui (in misura limitata) sono deducibili dal reddito imponibile</li> <li>I redditi da interessi e le eccedenze sono esentasse</li> <li>Nel corso della durata, il capitale è esente da imposta sulla sostanza</li> <li>Il capitale versato è imponibile a un'aliquota ridotta, separatamente dal restante reddito</li> </ul>	<p><b>Assicurazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A determinate condizioni i premi annui sono deducibili dal reddito imponibile (deduzione forfetaria)</li> <li>I redditi da interessi e le eccedenze sono esentasse</li> <li>Il valore di riscatto dell'assicurazione sulla vita è soggetto all'imposta sul patrimonio</li> <li>La liquidazione in capitale di assicurazioni sulla vita finanziate con premi periodici è esentasse</li> <li>La liquidazione in capitale di assicurazioni sulla vita finanziate con premio unico è esentasse solo a determinate condizioni</li> </ul> <p><b>Banca</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nessun vantaggio fiscale</li> </ul> <p><b>Nessuna imposta preventiva per le assicurazioni sulla vita</b></p>
<p><b>Privilegi</b></p>	<p>Privilegio di successione, esecuzione, fallimento e fiscale</p>	<p>Privilegio di successione, esecuzione, fallimento e fiscale</p>	<p>Privilegio di successione, esecuzione e fallimento (se sono beneficiari il coniuge, il partner registrato o i figli) nonché privilegio fiscale</p> <p><b>Privilegi previdenziali solo per le assicurazioni</b></p>